



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30 DEL 18.07.2024

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciotto** del mese di **luglio** alle ore **11:20**, nella solita sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge.

All'appello risultano

DEGL'INNOCENTI O SANNI L.	P	BUTINI GIANLUCA	N
BONI DOTT. FILIPPO	P	CAPOZZOLI LUCIDO	P
CAMICI CRISTINA	N	GORI LUCIA	P
CORATI ELEONORA	P	LANDI ERICA	N
DEL GIUDICE MICHELE	P		
FILOSA RICCARDO	N		
MORI GABRIELE	P		
PALMA INCORONATA AURELIA	P		
STAGI THOMAS	P		

Totale Presenti: 9

Totali Assenti: 4

Risulta/no assente/i l'/gli Assessore/i Esterno/i BONCI PAOLA.

Assiste il Vicesegretario Comunale, **dott.ssa Donatella Renzi**, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DEGL'INNOCENTI O SANNI LEONARDO**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Illustra il Sindaco: l'Amministrazione non ha margini di manovra sulle tariffe; infatti, il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI). Per venire incontro ai cittadini è stato deliberato un bonus economico a favore delle famiglie che prevede il rimborso di quota parte della Tassa sui Rifiuti (TARI) pagata per l'anno 2023. Per accedere al bonus occorre presentare domanda ed avere l'ISEE sotto i 25.000,00 euro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
- con determinazione n.15/2022 R/RIF del 18/01/2022 è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- L' art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- con delibera di Consiglio comunale n. 13 del 29/06/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI successivamente modificato con delibere consiliari n°25 del 26/06/2021 e n. 20 del 27/04/2023;

RICHIAMATI:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

VISTO il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.20/2024 di presa d'atto del Pef Tari 2024 validato da Ato Toscana Sud secondo il nuovo metodo tariffario MTR-2, ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, che comporta una previsione di costo pari ad € 1.669.908,00 di cui € 1.253.642,00 di costi variabili e € 416.265 di costi fissi;

CONSIDERATO CHE:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007) nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2023 ammonta ad € 1.669.908,00;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO di non avvalersi della facoltà offerta dall'ultimo periodo del comma 652, dell'art. 1, della Legge 147/2013 e smi, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

RITENUTO, altresì, opportuno non modificare i sopra indicati coefficienti per l'esercizio 2024;

CONSIDERATE, infine, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RITENUTO opportuno, individuare le scadenze per il versamento delle rate della Tari 2024 nelle date del:

- 30 Settembre 2024 - PRIMA RATA

- 30 Novembre 2024 - SECONDA RATA

- con possibilità di pagamento in RATA UNICA entro il 30 settembre 2024

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- che il termine per l'approvazione dei PEF per il servizio di gestione dei rifiuti, delle tariffe e dei regolamenti TARI previsto dall' articolo 3, co. 5-*quinquies* del dl 228/2021, fissato al 30 aprile di ciascun anno, era stato precedentemente prorogato al 30 giugno 2024 dall'articolo 7 del d.l. 39/2024 e successivamente dal decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 è stato prorogato al 20 luglio 2024.
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli n.7 (Insieme per Cavriglia), Contrari n.2 (Gori Lucia e Capozzoli Lucido), astenuti n. 0, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1) di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2024 nelle stesse misure indicate nelle tabelle in allegato che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2) di stabilire, ai sensi del comma 6 art. 28 del Regolamento Tari approvato con

deliberazione C.C. n. 32 del 30/12/2020 e successive modifiche, le scadenze per il versamento delle rate della Tari 2024:

- 30 settembre 2024

- 30 novembre 2024

– con possibilità di pagamento in RATA UNICA entro il 30 settembre 2024

3) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle tariffe nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

4) Di dichiarare, con apposita e separata votazione, che produce il seguente esito: n.7 (Insieme per Caviglia), Contrari n.2 (Gori Lucia e Capozzoli Lucido), astenuti n. 0 il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Leonardo Degl'Innocenti O Sanni

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Donatella Renzi



COMUNE DI CAVRIGLIA

“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000, viene affissa in copia all'Albo Pretorio, in data 25/07/2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Donatella Renzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente, è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi dieci giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- ☒ Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Donatella Renzi

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Caviglia, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Donatella Renzi



COMUNE DI CAVIGLIA

Provincia di Arezzo

Viale P. di Piemonte, 9 - 52022 Caviglia (AR) Tel. 055-966971 Fax 055-966503

DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024".

Parere preventivo di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Caviglia, lì 11.07.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

F.to dott.ssa Donatella Renzi

Parere preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:

FAVOREVOLE

Caviglia, lì 11.07.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott.ssa Donatella Renzi

Parere preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000 e del decreto sindacale n. 7 del 7 giugno 2014

FAVOREVOLE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Caviglia, lì 18.07.2024

F.to dott.ssa Donatella Renzi